



# IMU - TASI 2019

## COMUNE DI GROSSETO

### CASI PARTICOLARI

#### COMODATO GRATUITO Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 art.1 comma 10

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

#### LOCAZIONI CANONE CONCORDATO Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 art.1 comma 54

“Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento”.

#### TERRENI AGRICOLI Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 art.1 comma 13

A decorrere dall'anno 2016 sono esenti dall' IMU i terreni agricoli :”*posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.....*”

### INDIRIZZI E NUMERI UTILI

Comune di Grosseto – Ufficio I.M.U.  
Via Colombo 5  
imu-tasi@comune.grosseto.it  
www.comune.grosseto.it

Tel. 0564-488815 Tel. 0564-488856  
Tel. 0564-488810 Tel. 0564-488897  
Tel. 0564-488898 Tel. 0564-488812  
Fax 0564-488803

### Orario Uffici

**Lunedì:** dalle ore 9:00 alle ore 12:30

**Martedì:** dalle ore 9:00 alle ore 12:30 pomeriggio: chiuso al pubblico

**Mercoledì:** chiuso al pubblico

**Giovedì:** dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 17:00

**Venerdì:** chiuso al pubblico

#### ALIQUOTE IMU (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 18-03-2019)

- aliquota: **6 per mille** di cui all'art. 13, comma 7, del D. L. n. 201/2011, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A/9 e relative pertinenze. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

Di stabilire, altresì, per tale fattispecie, la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, e cioè: € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- aliquota: **8,6 per mille** per i terreni;

- aliquota: **8,6 per mille** per:

- immobili a uso abitativo e relative pertinenze locati con contratti regolarmente registrati;
- immobili a uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato con contratti regolarmente registrati ove il comodatario e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente;
- immobili a uso abitativo e relative pertinenze posseduti da più soggetti, ove almeno un contitolare li utilizzi come abitazione principale;

- aliquota **8 per mille** per gli immobili locati a canone concordato di cui all'art.2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e per i quali l'art.1 comma 53 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento;

- aliquota: **8,6 per mille** sia per quelli posseduti e utilizzati direttamente dal proprietario regolarmente iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane, sia per quelli concessi in locazione o comodato con contratti regolarmente registrati a soggetti iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane. L'applicazione di tale aliquota è limitata al periodo dell'anno durante il quale si protrae lo svolgimento dell'attività ed è subordinata alla presentazione da parte del titolare del diritto reale sull'immobile di dichiarazione IMU attestante i requisiti richiesti;

- aliquota: **8,6 per mille** per gli immobili individuati nella tabella delle categorie catastali in Cat. C1 “negozi e botteghe” in cui viene svolta attività di commercio in sede fissa su una superficie di vendita dichiarata non superiore a 300 mq. o attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'applicazione di tale aliquota è limitata al periodo dell'anno durante il quale si protrae lo svolgimento dell'attività ed è subordinata alla presentazione da parte del titolare del diritto reale sull'immobile di dichiarazione IMU attestante i requisiti richiesti;

- aliquota di base: **10,6 per mille** da applicarsi per tutte le fattispecie non contemplate nelle tipologie sopra elencate comprese le aree edificabili e le unità immobiliari e relative pertinenze tenute a disposizione od oggetto di locazione saltuarie di breve durata (complessivamente per un periodo non superiore a sei mesi nel corso dell'anno).

## QUANDO SI PAGA

Il pagamento dell' IMU deve essere effettuato in **autoliquidazione dal contribuente**, entro le seguenti scadenze:

**ACCONTO** - SCADENZA 17 GIUGNO 2019 (Art. 6 comma 8 D.L. 330/94)

**SALDO** - SCADENZA 16 DICEMBRE 2019

## ULTERIORI INFORMAZIONI

Sul sito del Comune di Grosseto [www.comune.grosseto.it](http://www.comune.grosseto.it) è possibile calcolare l'acconto e il saldo I.M.U., stampare il modello F24 già compilato con i propri dati seguendo sulla homepage il percorso "**Servizi - Calcolo IMU/TASI**"; inoltre nella pagina **Imposta Unica Comunale IUC** si possono consultare le Deliberazioni del Consiglio Comunale e il Regolamento I.M.U.

Per conoscere le aliquote I.M.U. dei Comuni d'Italia si può consultare il sito internet del Ministero delle Finanze all'indirizzo [www.finanze.it](http://www.finanze.it).

**La Legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del 24.12.2012), all'art. 1, comma 380, lettera f, riserva allo Stato il gettito derivante dagli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.**

**Ne consegue che nei casi in cui l'aliquota comunale superi lo 0,76%, l'imposta eccedente deve essere versata al Comune.**

## **MOLTIPLICATORI**

CLASSIFICAZIONE	MOLTIPLICATORE
Gruppo catastale A (esclusi gli A/10); C/2, C/6 e C/7	160
A/10	80
Gruppo catastale B	140
C/1	55
C/3, C/4 e C/5	140
Gruppo catastale D (esclusi i D/5)	65
D/5	80
Terreni agricoli	135
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	75

Il **pagamento** può essere effettuato con il **modello F24** disponibile negli uffici postali, negli istituti di credito e nelle agenzie di riscossione.

I codici da utilizzare sono:

**Codice Comune di Grosseto: E202**

**Codici tributo:**

**3912** I.M.U. per l'abitazione principale e relative pertinenze dovuta per intero al Comune

**3913** I.M.U. per i fabbricati rurali ad uso strumentale dovuta al Comune

**3914** I.M.U. per i terreni

**3916** I.M.U. per le aree fabbricabili

**3918** I.M.U. per gli altri fabbricati

**3925** I.M.U. per gli immobili **cat. D** per la parte dovuta allo Stato

**3930** I.M.U. per gli immobili **cat. D** per la parte dovuta al Comune

## ALIQUOTE TASI (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04-02-2019).

- aliquota: **1 per mille** per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 e ss.mm.ii.;

- aliquota: **0 per mille**, per tutte le altre fattispecie imponibili.

## **ABOLIZIONE DELLA TASI SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

**Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 art.1 comma 14**

Dall'anno 2016 viene abolita la Tasi sull'abitazione principale e pertinenze della stessa (per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo) e per le altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale come definite nel Regolamento IUC (unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il tributo non è dovuto per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali è stata stabilita l'aliquota massima consentita ai fini IMU pari al 6 per mille.

## QUANDO SI PAGA

Il pagamento della TASI deve essere effettuato in **autoliquidazione dal contribuente**, entro le seguenti scadenze:

**ACCONTO** - SCADENZA 17 GIUGNO 2019 (Art. 6 comma 8 D.L. 330/94)

**SALDO** - SCADENZA 16 DICEMBRE 2019

**N.B.** Si ricorda che, nel caso in cui il termine di pagamento di un tributo cada di sabato o di giorno festivo, è considerato nei termini il pagamento effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo (**Art.6 comma 8 D.L.330/94**).

## ULTERIORI INFORMAZIONI

La base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1 comma 675 Legge 147/2013.

Il **pagamento** può essere effettuato con il **modello F24** disponibile negli uffici postali, negli istituti di credito e nelle agenzie di riscossione.

I codici da utilizzare sono:

**Codice Comune di Grosseto : E202**

**Codici tributo:**

**3959** TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale